

## TITOLO II MISURE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ

### Cap. 1

#### Programmi di misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

(art. 5, Titolo II, Capo I, DLgs 152/99)

#### **art. 14 - Finalità**

1. Ai sensi dell'art.5 e dell'Allegato 4 del DLgs 152/99, il PTA stabilisce le misure necessarie per il mantenimento o il raggiungimento, entro il 31.12.2016, degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'art.4, comma 4, lett. a) e b), del medesimo decreto per i corpi idrici significativi di cui al successivo art.15, tenuto conto degli obiettivi definiti dalle Autorità di bacino, secondo quanto disposto dall'art.44, comma 2, del DLgs 152/99.

#### **art. 15 - Corpi idrici**

1. I corpi idrici del territorio regionale sono distinti in:
  - a) corpi idrici superficiali (corsi d'acqua superficiali, acque di transizione, acque marino costiere, corpi idrici artificiali);
  - b) corpi idrici sotterranei (acque sotterranee).
2. Ai sensi dell'Allegato 1 del DLgs 152/99 sono oggetto di specifico monitoraggio e classificazione:
  - a) i corpi idrici significativi (da monitorare e classificare ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale);
  - b) i corpi idrici che, per valori naturalistici e/o paesaggistici o per particolari utilizzazioni in atto, hanno rilevante interesse ambientale, e i corpi idrici che, per il carico inquinante da essi convogliato, possono avere un'influenza negativa rilevante sui corpi idrici significativi.
3. Come corpi idrici significativi all'interno del territorio regionale sono definiti, ai sensi dell'Allegato 1 del DLgs 152/99:
  - i corsi d'acqua naturali di primo ordine (recapitanti direttamente in mare) il cui bacino imbrifero ha superficie maggiore di 200 km<sup>2</sup>;
  - i corsi d'acqua naturali di secondo ordine o superiore il cui bacino imbrifero ha superficie maggiore di 400 km<sup>2</sup>;
  - i corsi d'acqua artificiali, affluenti di corsi d'acqua naturali, caratterizzati da una portata di esercizio superiore a 3 m<sup>3</sup>/s;
  - i serbatoi o i laghi artificiali il cui bacino di alimentazione sia interessato da attività antropiche che ne possano compromettere la qualità e aventi superficie dello specchio liquido almeno pari a 1 km<sup>2</sup> o con volume di invaso almeno pari a 5 milioni di m<sup>3</sup>;
  - le acque di transizione identificate come lagune e stagni salmastri;
  - le acque marine costiere comprese entro la distanza di 3.000 m dalla costa e comunque entro la batimetrica dei 50 m;
  - i complessi idrogeologici costituiti dalle conoidi alluvionali appenniniche, suddivise in maggiori, intermedie, minori e montane (corpi idrici sotterranei significativi prioritari), e dai depositi di piana alluvionale padana e depositi di piana alluvionale appenninica (corpi idrici sotterranei significativi di interesse).
4. L'individuazione e la localizzazione dei corpi idrici significativi è riportata al par. 1.1 e 1.4 della Relazione Generale.

### **art. 16 - Classificazione dei corpi idrici significativi**

1. I corpi idrici significativi sono classificati in base allo stato della qualità ambientale, valutata in base ai parametri indicati nell'Allegato 1 del DLgs 152/99. Per i corpi idrici superficiali lo stato di qualità ambientale è definito sulla base dello stato ecologico e dello stato chimico; per i corpi idrici sotterranei lo stato di qualità ambientale è definito sulla base dello stato quantitativo e dello stato qualitativo (chimico).
2. La classificazione dei corpi idrici significativi effettuata dal PTA è riportata al par. 1.4 della Relazione Generale.
3. La classificazione effettuata ha carattere temporaneo e dovrà essere progressivamente e periodicamente riaggiornata in base al raggiungimento degli obiettivi, da verificarsi attraverso l'attività di monitoraggio di livello regionale e provinciale istituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 42 e 43 del DLgs 152/99 e secondo le disposizioni della Deliberazione GR n.1420/2002.

### **art. 17 - Obiettivi di qualità ambientale**

1. Ai sensi dell'art.4, comma 4, del DLgs 152/99 entro il 31 dicembre 2016 devono essere raggiunti i seguenti obiettivi di qualità ambientale:
  - a) i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei mantengano o raggiungano la qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono", come definito nell'Allegato 1 del medesimo DLgs;
  - b) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale "elevato" come definito nell'Allegato 1 del medesimo DLgs.
2. Ai sensi dell'art.5, comma 3, del DLgs 152/99, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del comma 1, entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato, o tratto di esso, deve conseguire almeno lo stato di qualità ambientale "sufficiente" come definito nell'Allegato 1 del medesimo DLgs.
3. Sono consentiti termini temporali e obiettivi di qualità meno rigorosi in presenza delle condizioni previste ai commi 4 e 5 dell'art.5 del DLgs 152/99 e nel rispetto di quanto disposto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo.
4. Ai sensi dell'art.44, comma 2, del DLgs 152/99, il PTA recepisce gli obiettivi definiti dalle Autorità di bacino. Gli obiettivi a scala di bacino e le priorità di intervento individuati dalle Autorità di bacino del Po, del Reno, del Marecchia-Conca e dei Bacini Regionali Romagnoli, sulla base delle criticità rilevate all'interno dei bacini di competenza, ed espressi attraverso Deliberazioni dei rispettivi Comitati istituzionali, sono esposti al par. 2.1 della Relazione Generale.
5. Gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e di interesse superficiali e sotterranei, definiti in conformità alle prescrizioni dei commi 1, 2 e 3, tenuto conto degli obiettivi espressi dalle Autorità di bacino, sono individuati in modo analitico al par. 2.2 della Relazione Generale.

### **art. 18 - Programma di misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale**

1. Il programma di misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui al precedente art.17 si rapporta alla classificazione relativa allo stato della qualità ambientale di ciascun corpo idrico significativo o di interesse, o parte di esso, di cui al precedente art.16,

oltre che all'analisi delle caratteristiche del bacino idrografico di pertinenza e all'analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica sullo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

2. Il programma di misure definisce il quadro delle azioni, degli interventi, delle regole e dei comportamenti adottati dal PTA ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al precedente art.17 e comporta l'interazione tra aspetti specifici della gestione delle acque con altri e diversi aspetti delle politiche territoriali, prefigurando un sistema nel quale s'integrano misure per la tutela qualitativa e misure per la tutela quantitativa, sia delle acque superficiali che delle acque sotterranee.

3. Il programma di misure, descritto al Cap. 3 della Relazione Generale, definito sulla base delle disposizioni di cui ai successivi Titoli III e IV, comprende le seguenti misure:

- rispetto del DMV per le derivazioni da acque superficiali. I contenuti, le modalità e i tempi di applicazione delle specifiche misure sono riportati al successivo Tit. IV, Cap. 1;

- azioni di risparmio e razionalizzazione dei prelievi da acque superficiali e sotterranee nei comparti civile, agricolo e industriale secondo quanto riportato al successivo Tit. IV, Cap. 2;

- applicazione della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane di cui all'art.31 del DLgs 152/99 (trattamento di tipo secondario o trattamento equivalente) agli scarichi derivanti dagli agglomerati con popolazione compresa fra 2.000 e 15.000 Abitanti Equivalenti (AE), ovvero fra 2.000 e 10.000 AE se ricadenti in aree sensibili, nonché dei trattamenti appropriati previsti dalla direttiva regionale n. 1053/2003 per gli agglomerati con popolazione inferiore a 2.000 AE.

In relazione agli esiti delle valutazioni di conformità degli agglomerati operata con frequenza biennale dalle Province per soddisfare le esigenze informative del decreto 18 settembre 2002 in materia di informazione sullo stato delle acque ai sensi dell'art.3, comma 7, del DLgs 152/99, i programmi di adeguamento rispondono alla tempistica di seguito indicata:

a) per gli agglomerati compresi nella classe da 2.000 a 10.000 AE e superiore a 10.000 AE con presenza di uno o più scarichi di rete fognaria non depurati, ovvero depurati con sistemi che non consentono il rispetto dei valori limite di emissione dell'Allegato 5 del DLgs 152/99, la conformità è conseguita nel tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure per l'assegnazione e la realizzazione dei lavori oggetto degli interventi. Il termine ultimo è comunque fissato ad un anno dall'approvazione del presente provvedimento;

b) per gli agglomerati di consistenza inferiore a 2.000 AE e maggiore o uguale a 200 AE da assoggettare ai trattamenti appropriati previsti dalla direttiva regionale n. 1053/2003 la conformità è conseguita entro il 31 dicembre 2008. Tale termine è posticipato al 31 dicembre 2010 per gli agglomerati con meno di 200 AE.

Gli interventi di adeguamento sopra richiamati sono inseriti nei Piani d'Ambito per la gestione del servizio idrico integrato di cui alla LR 25/99 e s.m.i. con riferimento alla quantificazione delle risorse economiche necessarie per la loro realizzazione ed alla relativa copertura finanziaria;

- applicazione dei trattamenti più spinti del secondario per l'abbattimento del fosforo, nel rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tabella 2 del DLgs 152/99 per il parametro "fosforo totale", agli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati ricadenti nei bacini

drenanti le aree sensibili ai sensi dell'art.18 del DLgs 152/99, con popolazione superiore a 10.000 AE.

Per gli agglomerati ed i relativi impianti di trattamento i cui interventi di adeguamento siano stati inseriti nel Programma stralcio - ex art.141 legge n. 388/00 e fatti propri, nel dicembre 2002, dall'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche" (APQ), tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Emilia-Romagna, i detti valori limite di emissione si applicano alla data di ultimazione dei relativi interventi.

Per gli agglomerati i cui interventi di adeguamento per l'abbattimento del fosforo non siano stati inseriti nel Programma stralcio ovvero nell'APQ sopra richiamati, la tempistica di adeguamento ai valori limite di emissione degli scarichi terminali per il parametro "fosforo totale" è così definita:

- a) entro il 31 dicembre 2006 per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane a servizio degli agglomerati di consistenza superiore a 100.000 AE;
- b) entro il 31 dicembre 2007 per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane a servizio degli agglomerati di consistenza superiore a 10.000 AE e inferiore a 100.000 AE.

Gli interventi di adeguamento sopra richiamati sono inseriti nei Piani d'Ambito per la gestione del servizio idrico integrato di cui alla LR 25/99 e s.m.i. con riferimento alla quantificazione delle risorse economiche necessarie per la loro realizzazione ed alla relativa copertura finanziaria;

- applicazione, entro il 31 dicembre 2008, dei trattamenti più spinti del secondario per l'abbattimento dell'azoto agli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati ricadenti in aree sensibili e nei bacini drenanti ad esse afferenti con popolazione superiore a 100.000 AE, da estendersi entro il 31 dicembre 2016 anche agli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati con popolazione superiore a 20.000 AE. Tali trattamenti dovranno garantire il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla tabella 2 - Allegato 5 del DLgs 152/99.

Gli interventi di adeguamento sopra richiamati sono inseriti nei Piani d'Ambito per la gestione del servizio idrico integrato di cui alla LR 25/99 e s.m.i. con riferimento alla quantificazione delle risorse economiche necessarie per la loro realizzazione ed alla relativa copertura finanziaria;

- applicazione della disinfezione e denitrificazione sui depuratori oltre i 10.000 AE, al 2008, se influenzano significativamente corpi idrici con prelievi idropotabili, e della disinfezione estiva per i depuratori oltre i 20.000 AE nella fascia dei 10 km dalla costa, per garantire il mantenimento del livello di balneazione;
- applicazione di sistemi di gestione delle acque di prima pioggia, come definite al successivo Tit. III, Cap. 1, derivanti dagli agglomerati con popolazione superiore a 20.000 AE che recapitano direttamente o in prossimità di corpi idrici superficiali significativi, mediante la realizzazione degli interventi indicati al successivo Tit. III, Cap. 1, art.28. L'adozione delle predette misure dovrà consentire entro gli anni 2008 e 2016 la riduzione degli apporti di carico derivante dalle acque di prima pioggia rispettivamente di almeno il 25% e il 50% di quello derivante dalla superficie servita dal reticolo scolante. Al 2016 dovrà inoltre essere prevista la riduzione del 25% dei carichi provenienti dagli agglomerati con popolazione compresa tra 10.000 e 20.000 AE che recapitano direttamente o in prossimità di corpi idrici superficiali significativi. Per i centri nella fascia di 10 km dalla costa le percentuali precedenti andranno aumentate almeno del 20%. Ai fini della valutazione dei carichi predetti si rimanda ai criteri riportati al par. 1.2.1.2 della Relazione Generale;

- azioni conseguenti all'applicazione degli indirizzi e delle raccomandazioni dettate dal Codice di Buona Pratica Agricola di cui al Decreto 19 aprile 1999 e dai disciplinari regionali;
- applicazione nelle zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola delle vigenti disposizioni regionali in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, richiamate al successivo Tit. III, Cap. 2, nonché delle disposizioni del Programma d'Azione 2004 – 2008, successivamente alla sua emanazione;
- progressivo riutilizzo a scopi irrigui entro l'anno 2016 delle acque reflue recuperate derivanti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane individuati al par. 3.4.2.4 della Relazione Generale, in misura pari almeno al 50% della potenzialità, nel rispetto di quanto disposto dal DM 185/2003 e dal successivo Tit. IV, Cap. 3;
- riduzione delle emissioni nell'ambiente, in particolare nelle acque, degli stabilimenti/impianti industriali soggetti alle disposizioni del DLgs 4 agosto 1999 n. 372 "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento", conseguente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e al relativo obbligo di adottare le migliori tecniche disponibili per la prevenzione dell'inquinamento delle acque;
- azioni puntuali finalizzate alla rinaturalizzazione di alcuni tratti fluviali definiti dalle Autorità di bacino competenti per ripristinare processi di autodepurazione e apporto alle falde.

Il Programma di misure sopra richiamato concernente i trattamenti delle acque reflue urbane tiene conto delle esigenze connesse al conseguimento degli obiettivi di abbattimento del carico di azoto e fosforo totali nei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili, di cui al successivo art. 27.

4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'art.4 del DLgs 152/99, le Province, in rapporto alle situazioni specifiche dei rispettivi territori, prevedono misure supplementari (rientranti nell'elenco del par. 3.6 della Relazione Generale). Le misure supplementari costituiscono disposizioni di perfezionamento del PTA.

**art. 19 - Misure di salvaguardia (programmi di misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale)**

1. Le disposizioni dei precedenti artt. 16 (classificazione di corpi idrici significativi), 17 (obiettivi di qualità ambientale), 18 (programma di misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale) sono adottate come misure di salvaguardia ai sensi dell'art.44, comma 1, del DLgs 152/99 e decorrono dalla data di adozione del PTA.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 restano in vigore fino alla data di adozione da parte delle Province di specifico provvedimento in merito (PTCP o stralcio del PTCP elaborato secondo quanto disposto dal successivo art. 85) essendo di competenza delle Province, ai sensi degli artt. 111 e 115 della LR 3/99, il rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici e la determinazione degli obiettivi di qualità da conseguire per i singoli corpi idrici nel rispetto degli obiettivi minimi fissati dal DLgs 152/99, nonché l'individuazione delle azioni e degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi e delle prestazioni stabilite dalla pianificazione regionale per l'uso e la tutela dei corpi idrici.

**Cap. 2**  
**Programmi di tutela e miglioramento per il raggiungimento degli obiettivi**  
**di qualità per specifica destinazione**  
(Titolo II, art. 6 e Capo II, DLgs 152/99)

**art. 20 - Finalità**

1. Ai sensi dell'art.4 e dell'Allegato 4 del DLgs 152/99, il PTA stabilisce specifici programmi di tutela e miglioramento per il mantenimento o il raggiungimento, entro il 31.12.2016, degli obiettivi di qualità per specifica destinazione stabiliti dall'Allegato 2 del decreto per i corpi idrici a specifica destinazione funzionale elencati all'art.6 del medesimo DLgs, fermo restando che nel caso di corpi idrici per i quali sono designati obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione, devono essere rispettati i parametri più cautelativi.

**art. 21 - Corpi idrici a specifica destinazione di cui all'art. 6 del DLgs 152/99**

1. Per il comma 1 dell'art.6 del DLgs 152/99, sono acque a specifica destinazione funzionale:
  - a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
  - b) le acque destinate alla balneazione;
  - c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;
  - d) le acque destinate alla vita dei molluschi.

**art. 22 - Acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile**  
**(art. 7 DLgs 152/99)**

1. Le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, classificate secondo le categorie indicate dall'Allegato 2 del DLgs 152/99, in base ai parametri, alle frequenze di campionamento e ai metodi di misura del medesimo Allegato, sono elencate al par. 1.5.1 della Relazione Generale.
2. In base alla classificazione effettuata, e in coerenza con quanto disposto dall'art.7, comma 3, del DLgs 152/99, per i corpi idrici nei quali sono ubicate le prese classificate nella categoria A3 o nel 1° Elenco speciale, sono previsti programmi di miglioramento consistenti in interventi puntuali (par. 3.2.2 della Relazione Generale), finalizzati al raggiungimento al 2016 della categoria A2, fermo restando che dal complesso delle misure previste dal PTA dipende il graduale progressivo miglioramento della qualità delle acque superficiali.
3. La Regione, ai sensi dell'art.7, comma 3 del DLgs 152/99 e della Direttiva 75/440/CEE, trasmette al Ministero della Sanità, che provvede al successivo inoltro alla Commissione europea, i dati relativi al monitoraggio con cadenza triennale.

**art. 23 - Acque destinate alla balneazione (art. 9 DLgs 152/99)**

1. Le acque destinate alla balneazione devono rispondere ai requisiti di cui al DPR 470/82. Le modalità di rilevamento delle caratteristiche qualitative delle acque destinate alla balneazione e la localizzazione dei punti di prelievo sono indicati al par. 1.5.2 della Relazione Generale.
2. I programmi di azione relativi alle situazioni di non conformità all'art.7 del DPR 470/82 sono indicati al par. 3.2.1 della Relazione Generale.
3. Ai sensi dell'art.118 della LR 3/99 sono di competenza delle Province le funzioni di cui alle lett. b) (l'individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle

analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all'anno precedente. Tale individuazione dovrà essere portata a conoscenza delle amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare) e c) (la facoltà di ampliare la stagione balneare secondo le esigenze e le consuetudini locali) del comma 1 dell'art.4 del DPR 470/82.

4. La Regione, ai sensi dell'art.9 del DLgs 152/99 e della Direttiva 76/160/CEE, trasmette all'APAT le informazioni ricevute dalle Province (censimento e classificazione; programmi di miglioramento) con cadenza annuale.

**art. 24 - Acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (art. 10 DLgs 152/99)**

1. Le acque dolci idonee alla vita dei pesci, designate dalle Province con appositi provvedimenti, ai sensi dell'art.117 della LR 3/99, in conformità alle disposizioni dell'art.10, commi 1 e 2, del DLgs 152/99, e le stazioni di controllo finalizzate alla valutazione dei tratti di corpi idrici designati, individuate con il medesimo provvedimento, sono elencate al par. 1.5.3 della Relazione Generale.
2. Le acque dolci designate e classificate devono avere parametri di qualità conformi a quanto richiesto dagli artt.10 e 12 del DLgs 152/99, con le deroghe consentite dall'art.13 del medesimo decreto. L'accertamento della qualità delle acque e la conseguente classificazione (acque dolci salmonicole o ciprinicole) si basa sui risultati di conformità risultanti dal monitoraggio.
3. La Regione, ai sensi della Direttiva 78/659/CEE, trasmette con cadenza annuale all'APAT i dati forniti dalle Province e l'indicazione d'eventuali programmi di miglioramento nei casi di non conformità dei tratti designati.

**art. 25 - Acque destinate alla vita dei molluschi (art. 14 DLgs 152/99)**

1. Le acque destinate alla vita dei molluschi, designate dalle Province nell'ambito delle acque marine costiere e salmastre con appositi provvedimenti, ai sensi dell'art.116 della LR 3/99, in conformità alle disposizioni dell'art.14, commi 1 e 2, del DLgs 152/99, e le stazioni di controllo rappresentative di zone omogenee, individuate con il medesimo provvedimento, sono elencate al par. 1.5.4 della Relazione Generale.
2. Le acque destinate alla vita dei molluschi devono avere parametri di qualità conformi a quanto richiesto dall'art.15 del DLgs 152/99, con le deroghe consentite dall'art.16 del medesimo decreto, fermo restando quanto disposto dall'art.17 relativo all'attuazione delle norme sanitarie.
3. La Regione, ai sensi della Direttiva 79/923/CEE, trasmette con cadenza annuale all'APAT i dati forniti dalle Province conseguenti al monitoraggio sulla conformità delle acque e l'indicazione d'eventuali programmi di miglioramento nei casi di non conformità.

.....